



TRIBUNALE DI VELLETRI

N. 5792/2021 R.G.

UDIENZA FIGURATA A TRATTAZIONE SCRITTA 11/4/2024

Il Giudice, dott. [REDACTED]

premesse

- che è stata disposta la "trattazione scritta" della causa;
 - che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
 - che le parti hanno depositato note scritte;
 - che il procedimento era stato già rinviato per la discussione (ex art. 281 sexies c.p.c.);
 - che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 9.15;
 - che, alle ore 13.45, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a "trattazione scritta";
- tanto premesso,*

il Giudice,

dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Velletri, 11/4/2024

Il Giudice

(dott. [REDACTED])



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. [REDACTED], in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281 *sexies* c.p.c. - la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 5792, Ruolo Generale dell'anno 2022, all'udienza del **11/4/2024**, con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione al termine di udienza svolta a trattazione scritta, vertente

TRA

A. [REDACTED], elettivamente domiciliata, rappresentata e difeso dagli avv.ti [REDACTED] ed [REDACTED], in forza di procura speciale in atti;

ATTORE

E

[REDACTED], elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED], in forza di procura speciale in atti;

CONVENUTA

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI;

CONCLUSIONI: COME IN ATTI.

MOTIVAZIONE

Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la *"concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"*.

Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della *"concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione"*. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata *"mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa"* e la *"esposizione delle ragioni in diritto"* anche con riferimento a *"precedenti conformi"*, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.

Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.

L'attrice A. [REDACTED], evocata in giudizio [REDACTED] [REDACTED], adiva l'intestato Tribunale, allegando che, in data 31/10/2014 e in data 15/0/2015, aveva eseguito alcune operazioni di acquisto di titoli obbligazionari subordinati BMPS 10/20 5,6% (ISIN: XS0540544912), mediante il dossier titoli n. 3349, per un valore nominale complessivo di € 200.000,00; che era divenuta, suo malgrado, titolare alla fine del 2016, dopo la conversione "forzosa", di azioni di BMPS in luogo delle obbligazioni acquistate (nello specifico, Società aveva ricevuto in concambio n. 23121 azioni BMPS); che la banca aveva sottaciuto i rischi connessi alla natura "subordinata" dei titoli, vendendo, peraltro, un prodotto finanziario "complesso" destinato ad investitori professionali, non adeguato ad essa attrice e senza la preventiva stipula di un valido contratto per la prestazione di servizi

di investimento, di specifici ordini scritti ed in mancanza di alcun Questionario MIFID; che la [REDACTED] aveva, altresì, omesso di consegnare la documentazione informativa necessaria all'investitore, con particolare riguardo al prospetto informativo del titolo acquistato; che l'investimento effettuato non era stato preceduto da alcuna valida ed effettiva indagine in merito alle esigenze dell'investitore, alla sua esperienza in materia finanziaria e alla situazione personale e patrimoniale, oltre che alla reale portata del conflitto di interessi in cui versava la banca nella duplice qualità di emittente ed intermediario; che l'istituto di credito aveva violato i doveri di buona fede e diligenza, durante e dopo la conclusione dei contratti, secondo quanto prevedono l'art. 21 TUF, il regolamento Consob n. 16190/07, il Codice del Consumo e gli articoli 21-23 del Provvedimento del 29.10.2007; che, infine, era stata totalmente omessa ogni informativa in ordine alle condizioni patrimoniali e finanziarie dell'emittente e che le false informazioni diffuse al mercato con i bilanci dal 2008 al 2016 (con le conseguenti responsabilità in capo agli esponenti della banca accertate con la sentenza del Tribunale penale di Milano del 2020) non aveva messo l'attrice nella condizione di compiere scelte consapevoli di investimento.

Concludeva per la condanna di [REDACTED] alla restituzione delle somme pagate, in conseguenza della nullità/risoluzione delle operazioni di investimento ovvero al risarcimento dei danni per il pregiudizio subito in conseguenza dell'inesatto adempimento alle obbligazioni gravanti sull'intermediario finanziario ovvero per il pregiudizio subito per la responsabilità aquiliana ovvero extracontrattuale della banca.

Si costituiva [REDACTED] contestando le avverse pretese, di cui chiedeva il rigetto.

La causa era istruita con produzione documentale, mentre era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.

All'odierna udienza, svolta a trattazione scritta, la causa era decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.

In particolare, all'esito della c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione

alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127 *ter* c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-*sexies* c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (v. Cass. 19/12/2022, n. 37137), nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37), ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili.

La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento nei limiti di cui in motivazione.

In via preliminare, va disattesa l'eccezione dell'istituto di credito convenuto che lamenta l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto *inter-partes* (doc. 7-8 convenuta), in virtù dell'intervenuta conversione delle obbligazioni subordinate acquistate in azioni ovvero in base agli strumenti di tutela tipizzati dal legislatore (D.m. 27 luglio 2017, N. 237, art. 22, commi 5 e 9, e art. 95 D.M. 180) e della stabilità della deliberazione di aumento del capitale in base a quanto disposto dall'art. 2379-*ter*, comma 2, c.c.

Premesso che l'invocata norma attribuisce comunque al socio e ai terzi lo strumento risarcitorio (sicché la relativa domanda potrebbe essere esaminata anche nell'ipotesi di adesione alla formulata eccezione), non si ritiene di aderire alla prospettata tesi.

La domanda di risoluzione, infatti, non si pone quale strumento impugnatorio della conversione normativa delle obbligazioni in azioni, né dell'aumento di capitale; l'effetto è certamente stabile e non modificabile. La petizione, invece, si pone a monte ed inerisce l'illegittimo comportamento dell'Istituto di credito nella vendita delle obbligazioni. Ne deriva che la tipizzazione degli strumenti di tutela non riguarda la diversa vicenda che inerisce il negligente comportamento della banca all'atto della vendita e che l'effetto caducatorio non incide sulla stabilità dell'aumento di capitale realizzato con un atto amministrativo; semplicemente retrocede alla convenuta la proprietà delle azioni oggetto di conversione.

Sul piano della prova dell'inadempimento contrattuale e fondatezza delle domande dispiagate, deve rilevarsi come l'istituto bancario **non** abbia soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante, in quanto non ha dimostrato di aver puntualmente informato i clienti dei rischi connessi all'investimento.

La società citante ha, invero, lamentato che i titoli in esame venivano venduti come obbligazioni ordinarie; che non ne venivano spiegate le reali caratteristiche; che veniva taciuta la loro reale qualità di obbligazioni subordinate; che, in particolare, per esse, il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale, in caso di particolari difficoltà finanziarie dell'emittente, dipendeva dalla soddisfazione degli altri creditori non subordinati o subordinati di livello inferiore; che tutto ciò determinava la violazione degli obblighi informativi a cui era tenuto l'intermediario, in virtù di quanto previsto dall'art. 21 T.U.F. e dalla Del. Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007.

Sul punto la banca convenuta ha evidenziato che i titoli oggetto di causa erano obbligazioni di tipo "*Lower Tier 2*", aventi livello di subordinazione meno elevato tra tutti i titoli diversi dalle azioni; che aveva sempre informato gli acquirenti sulla natura subordinata e la classe di rischio dei Titoli, poi confermata nei rendiconti puntualmente inviati dalla Banca, nonché del mutamento di tale classe di rischio.

Anzitutto, al fine di inquadrare la fattispecie oggetto di causa, è opportuno precisare che l'obbligazione "ordinaria" è un titolo di credito che conferisce al possessore il diritto di ricevere il rimborso del capitale nominale alla scadenza del prestito obbligazionario, più

una remunerazione a titolo di interesse sotto forma di cedole periodiche.

L'obbligazione "subordinata" differisce dalla prima, in quanto il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale, in caso di particolari difficoltà finanziarie dell'emittente, dipende dalla soddisfazione degli altri creditori non subordinati (o subordinati di livello inferiore).

L'obbligazione "ordinaria", in caso di liquidazione dell'emittente, viene pertanto rimborsata con priorità rispetto a quella "subordinata". Al riguardo, occorre evidenziare che esistono vari livelli di subordinazione che possono caratterizzare un titolo, ai quali corrispondono diversi livelli di rischio.

Si va dai livelli più bassi di subordinazione (le c.d. *Lower Tier 2*), che differiscono da un'obbligazione ordinaria solo perché quest'ultima gode di priorità in caso di liquidazione dell'emittente, ai livelli più alti di subordinazione (le c.d. *Tier 1*), che rappresentano la tipologia di obbligazioni più rischiosa.

Nel caso di specie, la differenza tra obbligazione "ordinaria" e obbligazione "subordinata" assume particolare rilevanza in quanto parte attrice ha acquistato obbligazioni subordinate "*Lower Tier 2*", emesse da B.M.P. S.p.a., che, in virtù di quanto previsto dall'art. 23, comma 3, lett. 1), del D.L. n. 237 del 2016, convertito con modificazioni in L. n. 15 del 2017 (che ha attuato il meccanismo di condivisione degli oneri - c.d. "*burden sharing*" - previsto dalla normativa sugli aiuti di Stato dell'Unione Europea, recepita dall'Italia con D.Lgs. n. 180 del 2015), sono state convertite in azioni ordinarie di nuova emissione (con procedure definite dai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicati il 28/7/2017).

Orbene, dall'esame dell'ordine di acquisto e dalla scheda dello strumento finanziario sottoscritto da parte attrice (v. doc. 12 convenuta) **non** emerge in alcun modo la natura subordinata di dette obbligazioni, che sono, invece, qualificate come "ordinarie" (segnatamente nella scheda informativa si legge "*Tipologia Strumento: OBBLIG. E TIT. STATO*", "*Sottogruppo Strumento: ORDINARIE*").

Altresì, in detto documento informativo **non** è fornita alcuna indicazione sulla caratteristica fondamentale che contraddistingue l'obbligazione "subordinata" rispetto a quella "ordinaria", rendendola più rischiosa,

ovvero, come sopra detto, che il suo rimborso, nel caso di insolvenza dell'emittente, avviene successivamente a quello dei creditori ordinari. Al riguardo, parte convenuta ritiene, non condivisibilmente, come il mancato rimborso dei titoli a scadenza non sia dipeso da caratteristiche intrinseche dei titoli medesimi, ma dall'emanazione ed attuazione di specifiche disposizioni di legge (con cui nel caso di specie è stato attuato il c.d. *burden sharing*), avvenuta anni dopo l'acquisto dei titoli.

Tuttavia, è evidente che l'obbligazione "subordinata", pur avendo caratteristiche proprie di quella "ordinaria", se ne differenzia per il maggior grado di rischio in caso di insolvenza dell'emittente.

Nel caso che ci occupa, la differenza tra obbligazioni "ordinarie" e obbligazioni "subordinate" è determinante, in quanto la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione, avvenuta in virtù della sopra richiamata normativa, ha riguardato solo quest'ultime.

Orbene, dalla documentazione versata in atti, si riscontra una evidente lacuna informativa, **non** avendo la banca informato la società attrice della natura subordinata delle obbligazioni acquistate.

Né tale lacuna informativa può dirsi colmata dalla esperienza maturata da [REDACTED] con i pregressi investimenti o dall'indicazione del rischio del titolo acquistato (peraltro classificato come *LIMITATO*), atteso che tale generica indicazione non consente di comprendere, nello specifico, il livello di subordinazione e il suo livello di priorità nel rimborso in caso di liquidazione dell'emittente.

La Suprema Corte, sul punto, ha affermato: "*In tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario non è esonerato, in presenza di un investitore pur aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi, prescritti in generale e senza eccezioni dall'art. 21 D.Lgs. n. 58 del 1998, con le relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998, e successive modificazioni, permanendo in ogni caso l'obbligo primario dell'intermediario di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo*" (Cass. 18153/2020).

Ed ancora la Corte di Cassazione, dopo aver evidenziato che la conoscenza di un investitore del mercato finanziario e l'elevata propensione ad investimenti rischiosi non esclude che quest'ultimo

selezioni detti investimenti grazie alle informazioni che l'intermediario è tenuto a fornirgli, ha ritenuto essenziale il dovere di informazione che *"l'intermediario ha nei confronti di tutti gli investitori, senza alcuna distinzione - non prevista da alcuna norma, né del resto giustificabile secondo i principi - in base alla loro propensione al rischio"* (Cass. 8333/2018).

In proposito, l'istituto di credito convenuto desume, dalle informazioni fornite dalla società attrice, che la stessa avesse esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari (v. comparsa di costituzione).

Ebbene, la banca, in adempimento agli obblighi di informazione su di essa gravanti quale intermediario, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 58 del 1998 e della Del. Consob n. 16190 del 2007, è tenuta a fornire ai clienti adeguate informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione; informazioni la cui conoscenza è necessaria affinché l'investitore possa effettuare una scelta consapevole.

La stessa è altresì tenuta, in virtù dell'art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 58 del 1998, a dar prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta ovvero, nel caso di specie, di avere correttamente assolto ai propri doveri di informazione.

Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza 18153/2020, ha affermato che obbligo primario dell'intermediario è offrire la piena informazione attiva circa la natura, i rendimenti ed ogni altra caratteristica del titolo, non potendosi affatto presumersi che l'investitore debba necessariamente cogliere tutte le implicazioni di un dato investimento, solo perché in passato abbia già acquistato azioni o altri titoli, sebbene a rischio elevato.

La Corte, nella sentenza citata, ha altresì evidenziato che una *"(...) simile tesi finirebbe per escludere tout court l'applicazione della disciplina di legge in un numero non irrilevante di casi, al di fuori di qualsiasi aggancio interpretativo in tal senso, vuoi nella lettera, vuoi - ancor meno - nella ratio della disposizione, che parte viceversa dal presupposto di uno squilibrio appunto informativo tra le parti, onde l'intermediario diligente è gravato dall'onere di offrire la completa informazione del titolo, onere da cui quindi in nessun modo il medesimo può essere esentato (...)"*.

Orbene, nel caso di specie, la banca **non** ha dato prova di aver fornito ad [REDACTED] la necessaria, adeguata ed esaustiva informazione sulla natura degli strumenti finanziari oggetto di causa.

Al riguardo, non si evince da alcun documento la natura subordinata delle obbligazioni acquistate, né tale essenziale informazione può dirsi colmata dalle successive comunicazioni in cui la banca ha comunicato la variazione della classe di rischio o notiziato dell'avvenuta introduzione delle "Nuove regole europee sulla gestione delle crisi bancarie", con conseguente applicazione del "bail-in" in caso di crisi bancarie.

Alla luce di quanto sopra, la carenza di informativa integra un'ipotesi di inadempimento contrattuale, con conseguente diritto al risarcimento del danno, ex art. 1218 c.c.

In conformità alla regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c. e ai principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, l'investitore che lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario deve allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante una sintetica ma circostanziata indicazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe ommesso di somministrargli, e deve fornire la prova del danno e del nesso di causalità.

Incombe, invece, sull'intermediario provare che tali informazioni sono state fornite, ovvero che esse esulavano dall'ambito di quelle dovute.

La Corte di Cassazione, in tema di distribuzione dell'onere della prova nei giudizi relativi a contratti d'intermediazione finanziaria, ha affermato "*(...) che alla stregua del sistema normativo delineato dagli artt. 21 e 23 del D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF) e dal Reg. Consob n. 11522 del 1998, l'inadempimento dei doveri informativi da parte della banca intermediaria costituisce di per sé un fattore di disorientamento dell'investitore che condiziona in modo scorretto le sue scelte di investimento e ingenera una presunzione di riconducibilità alla banca intermediaria della responsabilità dell'operazione finanziaria. Tale condotta omissiva, pertanto, viene considerata normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall'investitore, il che, tuttavia, non esclude la possibilità di una prova contraria da parte dell'intermediario circa la sussistenza di sopravvenienze capaci di deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria informativa (...)*" (Cass. 7905/2020).

La Suprema Corte, in tema di risarcimento per inosservanza dell'intermediario degli obblighi informativi, ha quantificato il danno nella perdita di valore del titolo (Cass. 29353/2018).

Perdita dalla quale andranno detratte le cedole riscosse dall'investitore e l'importo percepito dalla vendita delle azioni ovvero il loro controvalore (nella specie, alla data in cui i titoli sono stati riammessi alla contrattazione).

Sul punto la Corte di Cassazione ha statuito che *"(...) la corretta applicazione del criterio generale della "compensatio lucri cum damno" postula che, quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del risarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell'altrui condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato"* (Cass. 17948/2020).

Invero, la società citante ha ravvisato il rischio solo a seguito della conversione, in virtù di quanto disposto per legge, di dette obbligazioni subordinate in azioni. Non può, pertanto, essere attribuito alcun concorso di colpa nel cagionare il danno patito, ex art. 1227 c.c. In proposito, è certamente il 25/10/2017 il momento in cui definitivamente la società attrice ha avuto (o avrebbe dovuto, usando l'ordinaria diligenza) piena conoscenza (o conoscibilità) del danno e avrebbe diligentemente dovuto procedere alla cessione dei titoli: allorché, successivamente alla conversione delle obbligazioni in azioni, queste sono state quotate in Borsa ad un valore pari ad € 4,55 l'una (v. Tribunale Ferrara 14/08/2020, edito da Leggi d'Italia - Wolters Kluwer). Va infine respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito, per le argomentazioni sviluppate dalla società attrice a pag. 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.: *"(...) 2.2. Prioritariamente, si rileva che il termine prescrizione relativo alla responsabilità contrattuale è pari a dieci anni ai sensi dell'art. 2946 cod. civ.. Nel caso in esame, il termine de quo non si è compiuto. 2.3. Mentre, con riferimento al termine prescrizione della responsabilità precontrattuale ed aquiliana, si precisa che il dies a quo inizia a decorrere dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, diventando così percepibile e riconoscibile. (cfr. ex multis, Cass. sentenza n. 26188 del 6/12/2011; Cass. sentenza n. 6921 del 7/04/2015; Cass. sentenza n. 2645 del 21/02/2003; Cass. sentenza n.*

9927 del 28/07/2000; Cass. sentenza n. 5913 del 9/05/2000). Nel caso di specie, l'odierna attrice ha avuto contezza del danno subito soltanto successivamente al momento in cui è avvenuta la conversione forzosa delle obbligazioni subordinate in azioni MPS, ovvero agosto del 2017 (...)"

Concludendo, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria, all'importo di € 196.220,00 (v. doc. 14 convenuta), investito per l'acquisto delle obbligazioni, dovrà detrarsi l'importo delle cedole rimosse, pari ad € 20.949,97 (v. doc. 14, 24 e 41 convenuta), e il controvalore delle azioni detenute alla data in cui sono state riammesse alla contrattazione (come detto, il 25/10/2017) al prezzo unitario di € 4.55 (*fatto pacifico*: valore delle azioni esplicitato da [REDACTED] e non specificamente contestato da [REDACTED], pari ad € 105.200,55 (n. 23.121 azioni x € 4,55 = € 105.200,55), per un totale complessivo di € **70.069,48** (196.220,00 - 20.949,97 - 105.200,55 = 70.069,48).

Non può essere invece riconosciuta, in quanto sfornita di prova, l'ulteriore generica richiesta di risarcimento degli ulteriori danni, patrimoniali e non, asseritamente patiti dall'attrice.

Alla luce di quanto sopra, in accoglimento parziale della domanda risarcitoria formulata dalla società attrice, la banca convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della citante, di € **70.069,48**, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; trattandosi di obbligo di valuta, non spetta invece la rivalutazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza di [REDACTED] ex art. 91, comma 1, c.p.c. e si liquidano, applicati i parametri tariffari minimi, in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014.

Visto l'art. 281 *sexies* c.p.c.,

P.Q.M.

Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) in parziale accoglimento della domanda promossa da [REDACTED], accertato e dichiarato l'inadempimento dell'istituto di credito convenuto in relazione agli obblighi informativi inerenti l'acquisto delle obbligazioni per cui è causa, **dichiara** la risoluzione del predetto contratto *inter-partes* e, per l'effetto, **condanna** [REDACTED] al pagamento, in favore della società attrice e a titolo di risarcimento del danno

patrimoniale, della somma di € 70.069,48, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

2) rigetta nel resto la domanda attrice;

2) condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 800,00 per spese e € 7.053,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta.

Velletri, 11/4/2024

Il Giudice

Dott. [REDACTED]